

CRITERI PER AGEVOLAZIONE NELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO ANNO 2020

PROPOSTA MODIFICA VALORI 2019

approvata dalla Commissione Servizi Sociali, Assistenza e Volontariato

nella seduta del 16.12.2019

Modalità di calcolo delle agevolazioni

Annualmente la Giunta Comunale fissa il limite delle risorse complessive da destinare ai benefici sui servizi scolastici da concedere alle famiglie richiedenti quale prestazione sociale agevolata in base all'ISEE ordinario o corrente.

E' prevista la possibilità di presentare la domanda di agevolazione con l'ISEE corrente (DPCM 159/2013, art. 9) se almeno un componente del nucleo anagrafico, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, ha **perso il lavoro** e se l'indicatore della **situazione reddituale** (ISR) corrente è **diminuito di almeno il 25%** di come calcolato ordinariamente.

Facendo richiesta di agevolazione fino al 31 dicembre dell'anno solare, con ISEE corrente valida, l'agevolazione verrà applicata prendendo in considerazione il valore corrente dell'ISEE fino al mese di gennaio, dal mese di febbraio in poi (in assenza di nuova richiesta di agevolazione e di nuova ISEE corrente) si prende in considerazione, per l'applicazione della tariffa, il valore ISEE ordinario.

Se la richiesta presentata con ISEE corrente viene effettuata dal 1 febbraio in poi questa vale fino alla fine dell'anno scolastico/educativo.

Le istanze di agevolazione potranno essere presentate solamente dalle famiglie residenti nel Comune di Trecenta entro il mese di SETTEMBRE di ogni anno.

In casi opportunamente motivati (es. trasferimento di residenza in corso d'anno scolastico, mutate condizioni socio-economiche, ecc.) potranno essere accolte anche istanze presentate nei mesi successivi relativamente all'anno scolastico di riferimento.

Per le domande di agevolazione sui servizi scolastici la tariffa agevolata avrà decorrenza dalla data dell'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Amm.va/Finanziaria che ne definisce l'entità, sulla scorta del limite fissato dalla Giunta Comunale.

La tariffa massima di contribuzione è quella determinata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di individuazione delle tariffe di contribuzione ai servizi a domanda individuale e non a domanda individuale.

Il concorso della famiglia utente alla copertura della tariffa massima di contribuzione, tenuto conto del limite fissato annualmente dalla Giunta Comunale, avviene a partire da valori ISEE superiori all'importo di € 2.200,00 detto: **SOGLIA DI ESENZIONE**. **Le famiglie che rientrano nella fascia ESENTE sono tenute a versare una quota "una tantum" di € 50,00 per adesione a ciascun servizio (mensa e trasporto).**

La famiglia utente è tenuta al pagamento della tariffa massima in caso di valori ISEE uguali o superiori all'importo di **€ 11.000,00** detto: **SOGLIA DI MASSIMO CONCORSO**. La famiglia utente è altresì tenuta al pagamento della tariffa massima nel caso in cui non intenda presentare Attestazione ISEE.

Per valori ISEE compresi tra la soglia di esenzione e quella di massimo concorso, la famiglia utente dovrà concorrere alla copertura della tariffa massima in misura direttamente proporzionale all'indicatore ISEE, secondo la seguente formula:

Indicatore ISEE : soglia di massimo concorso = x : tariffa massima

Successivamente alla scadenza del termine del 30 SETTEMBRE, l'ufficio servizi sociali predisporrà un piano di quantificazione dei benefici spettanti alle famiglie richiedenti a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati e, nell'eventualità che l'importo complessivo del beneficio sia superiore al limite stabilito dalla Giunta Comunale (al netto della riserva del 10% per domande accolte dopo il termine fissato) fosse insufficiente, si procederà a ridurre in maniera equa e proporzionale il beneficio a ciascun richiedente.

Casi particolari

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, sentito il parere della Commissione Servizi Sociali ed Assistenza, il Servizio Sociale può proporre alla Giunta Comunale una proposta motivata di riduzione della contribuzione a carico di famiglie utenti (risultante dall'applicazione dei criteri oggettivi sopra individuati) che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.